

Dott. Raffaele Moschen
Dott. Marco Ghidotti
Dott. Sergio Maiorana
Dott. Lorenzo Ruggieri
Dott. Alberto Arzuffi
Dott. Nicola Saba
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico
Rag. Dino Bellini
Dott. Francesca Galizzi
Dott. Nicholas Feliciani
Dott. Manuela Saba
Dott. Cristina Gabbiadini
Dott. Giovanna Consonni
Dott. Graziano Dallagrassa
Dott. Daniele Sozzi
Dott. Marco Cefis

CIRCOLARE DI STUDIO

A TUTTI I CLIENTI

A MEZZO E-MAIL

Circolare n. 8 del 30 settembre 2022

Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEL COSTO DELL'ENERGIA

Con la presente viene data informazione a tutti i clienti di studio delle principali agevolazioni fiscali introdotte nel 2022 per far fronte al rilevante **aumento dei costi energetici** contenute nei seguenti decreti e leggi:

- Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 cd. "**Decreto sostegni-ter**" (art. 15 e 15.1) convertito nella Legge 25 del 28 marzo 2022;
- Decreto Legge n. 17 del 01 marzo 2022 cd. "**Decreto Energia**" (art. 4 e 5) convertito nella Legge 34 del 27 aprile 2022;
- Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 cd. "**Decreto Ucraina**" (art. 3 e 4) convertito nella Legge 51 del 20 maggio 2022;
- Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 cd. "**Decreto Aiuti**" (art. 2) convertito nella Legge 91 del 15 luglio 2022;
- Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 c.d. "**Decreto aiuti-bis**" (art. 6) convertito nella Legge 142 del 21 settembre 2022;
- Decreto Legge n. 144 del 23 settembre 2022 c.d. "**Decreto aiuti-ter**" (art. 1)
- Circolare agenzia delle entrate n. 20/E del 16 giugno 2022 (credito d'imposta per imprese gasivore e non gasivore)
- Circolare agenzia delle entrate n. 25/E del 25 luglio 2022 (credito d'imposta per imprese energivore e non energivore)

Di seguito viene fornita una schematica e sintetica illustrazione dei crediti d'imposta spettanti alle cd. "**imprese energivore**" e "**non energivore**", nonché a quelle "**gasivore**" e "**non gasivore**".

Si precisa che al momento i soggetti che possono fruire dei crediti d'imposta sono quelli che esercitano attività d'impresa, mentre sono esclusi i professionisti.

INDICE

1.	CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE "ENERGIVORE"	2
2.	CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE "NON ENERGIVORE"	4
3.	CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE "GASIVORE"	6
4.	CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE "NON GASIVORE"	7
5.	TABELLA RIEPILOGATIVA.....	8
6.	COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CREDITO NON FRUITO	10

1. CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE "ENERGIVORE"

L'art. 15 del D.L. 4/2022 ha introdotto a favore delle imprese "energivore" **un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel primo trimestre 2022.**

L'art 4 del D.L. 17/2022 ha esteso il beneficio prevedendo un **credito d'imposta, pari al 25%¹ delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.**

L'art. 6 comma 1 del D.L. 115/2022 ha esteso il beneficio prevedendo anche per il **terzo trimestre 2022 un credito d'imposta del 25%.**

Infine, l'art. 1 comma 1 del D.L. 144/2022 ha esteso il beneficio prevedendo anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022 un credito d'imposta del 40%.**

Si precisa che per **imprese "energivore"** si intendono quelle con consumo maggiore di 1 gW/h all'anno ed iscritte all'elenco CESA **di cui all'art. 6, co. 1 del Decreto MISE 21.12.2017** cui si rimanda per ogni più opportuna verifica di tutti i requisiti richiesti.

Il credito d'imposta spetta:

- per il **primo trimestre 2022** nella misura del 20% della spesa sostenuta se i **costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 (ultimo trimestre 2019),** anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
- per il **secondo trimestre 2022** nella misura del 25% della spesa sostenuta se i **costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 (primo trimestre 2019),** anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
- per il **terzo trimestre 2022** nella misura del 25% della spesa sostenuta se i **costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 (secondo trimestre 2019)** anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

¹ La percentuale originaria era del 20% aumentata al 25% dall'art. 5 del D.L. 21/2022

- per i mesi di **ottobre e novembre 2022** nella misura del 40% della spesa sostenuta se i **costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno precedente (terzo trimestre 2019)** anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Come sopra accennato, il credito d'imposta è pari al:

- **20% per il primo trimestre;**
- **25% per il secondo e terzo trimestre;**
- **40% per i mesi di novembre e dicembre;**

delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Si precisa inoltre che tale agevolazione **spetta anche alle imprese** che hanno prodotto e auto consumato energia nel secondo e terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali **l'aumento del costo per kW/h è conteggiato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica**. Per tali soggetti il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell'energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo e terzo trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Si precisa infine che il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti** di:
 - euro 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;**
- **non è soggetto al regime "de minimis"** (l'art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2, co. 3-bis del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis");
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/ componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.**

I **codici tributo** da utilizzare per le imprese "energivore" sono i seguenti:

- primo trimestre 2022: **6960 - 2022**
- secondo trimestre 2022: **6961 - 2022**
- terzo trimestre 2022: **6968 - 2022**
- mesi di ottobre e novembre 2022 non ancora pubblicati

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Mod. F24:

- **entro e non oltre il 31.12.2022 se maturato nel primo e secondo trimestre 2022;**

- **entro e non oltre il 31.03.2023 se maturato nel terzo trimestre 2022² e nei mesi di ottobre e novembre 2022.**

Decorsi i predetti termini senza utilizzo in compensazione, il credito d'imposta non potrà più essere utilizzato in compensazione.

Il credito d'imposta può anche essere oggetto di **cessione**:

- entro il 31.12.2022 per i crediti maturati nel primo, secondo e terzo trimestre 2022;
- entro il 31.03.2023 per i crediti maturati nei mesi di ottobre e novembre 2022;

ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione e con necessità di utilizzo in compensazione da parte del cessionario entro i medesimi termini previsti per i soggetti cedenti.

2. CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE "NON ENERGIVORE"

L'art 3 del D.L. 21/2022 ha introdotto a favore delle imprese "non energivore" **un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15%³ delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022.**

L'art. 6 comma 3 del D.L. 115/2022 ha esteso il beneficio anche al **terzo trimestre 2022.**

Infine, l'art. 1 comma 3 del D.L. 144/2022 ha esteso il beneficio prevedendo anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022 un credito d'imposta del 30%.**

Si precisa che per **imprese "non energivore"** si intendono quelle diverse dalle "energivore" **di cui al Decreto MISE 21.12.2017** cui si rimanda per ogni più approfondita verifica.

Il credito d'imposta spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile:

- pari o superiore a 16,5 kWh per il secondo e terzo trimestre 2022;
- pari o superiore a 4,5 kWh per i mesi di ottobre e novembre 2022;
- per il **secondo trimestre 2022, nella misura del 15% della spesa sostenuta, se i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno precedente (primo trimestre 2019);**
- per il **terzo trimestre 2022, nella misura del 15% della spesa sostenuta, se i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno precedente (secondo trimestre 2019);**
- per i mesi di **ottobre e novembre 2022, nella misura del 30% della spesa sostenuta, se i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno precedente (terzo trimestre 2019).**

² Il termine originario era fissato anche per il terzo trimestre 2022 al 31 dicembre 2022 ed è stato differito al 31 marzo 2023 dall'art. 1 comma 11 del D.L. 144/2022

³ La percentuale originaria era del 12% aumentata al 15% dall'art. 5 del D.L. 21/2022

Come sopra accennato, il credito d'imposta è pari

- **al 15% per il secondo e terzo trimestre 2022;**
- **al 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022;**

delle spese sostenute per l'acquisto della componente energetica ed effettivamente utilizzata nei predetti periodi, comprovato dalle relative fatture di acquisto.

L'art. 2 comma 3 bis del D.L. 50/2022 ha inoltre stabilito che l'impresa che nei primi due trimestri del 2022 si sia rifornita di energia elettrica dallo stesso venditore che la riforniva nel primo trimestre 2019, possa richiedere al predetto venditore di inviare entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2022.

L'art. 6 del D.L. 115/2022 ha esteso la possibilità di ricevere la comunicazione dal fornitore anche al credito d'imposta spettante per il terzo trimestre 2022 **a condizioni di invarianza del venditore rispetto al secondo trimestre 2019**, e l'art. 1 comma 5 del D.L. 144/2022 ha esteso tale possibilità anche al credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022 **a condizioni di invarianza del venditore rispetto al terzo trimestre 2019**.

L'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (**ARERA**) ha definito con deliberazione del 29 luglio 2022 il contenuto della comunicazione del venditore per il **secondo trimestre 2022**, che dovrà riportare:

- a) il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2022;
- b) il prezzo medio della componente energetica nel secondo trimestre 2022;
- c) l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi dei precedenti punti a) e b);
- d) il confronto in percentuale fra i valori di cui ai precedenti punti a) e b);
- e) se dal confronto di cui al precedente punto d) emerge un incremento di costo:
 - superiore al 30%, il valore del credito d'imposta;
 - inferiore al 30%, la non spettanza del credito d'imposta;
- f) l'impossibilità a determinare il credito in presenza di ulteriori punti di prelievo rispetto al quelli di cui al precedente punto c);
- g) l'indicazione che il credito d'imposta deve rispettare la normativa europea in materia di aiuti di stato in regime de minimis.

Analoga deliberazione verrà assunta da ARERA:

- entro il 1° ottobre 2022 (ovvero entro 10 giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del D.L. 115/2022) per quanto attiene al contenuto della comunicazione relativa al terzo trimestre 2022.
- entro 10 giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del D.L. 144/2022 per quanto attiene al contenuto della comunicazione relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Le regole ed i termini di utilizzo del credito d'imposta sono le medesime previste per le imprese "energivore" al precedente paragrafo.

I codici tributo da utilizzare per le imprese "non energivore" sono i seguenti:

- secondo trimestre 2022: **6963 – 2022**
- terzo trimestre 2022: **6970 – 2022**
- mesi di ottobre e novembre 2022 non ancora pubblicati

3. CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE "GASIVORE"

L'art. 15.1 del D.L. 4/2022 ha introdotto per le imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (c.d. impresa "gasivore") **un credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2022.**

L'art. 5 del D.L. 17/2022 ha esteso tale beneficio al secondo trimestre 2022, portando la misura del **credito d'imposta al 25%⁴ delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale.**

L'art. 6 comma 2 del D.L. 115/2022 ha esteso il beneficio prevedendo anche per il **terzo trimestre 2022 un credito d'imposta del 25%.**

Infine, l'art. 1 comma 2 del D.L. 144/2022 ha esteso il beneficio prevedendo anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022 un credito d'imposta del 40%.**

Sono definite imprese "gasivore" le imprese "**a forte consumo di gas naturale**" che:

- **operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1 del Decreto MITE 21.12.2021** (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle/indumenti da lavoro/ biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.) **cui si rimanda per ogni più opportuna verifica;**
- **hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MITE 21.12.2021** (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito d'imposta spetta:

- per il **primo trimestre 2022, nella misura del 10% della spesa sostenuta**, a condizione che il **prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio dell'ultimo trimestre 2019;**
- per il **secondo trimestre 2022, nella misura del 25% della spesa sostenuta**, a condizione che il **prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019;**
- per il **terzo trimestre 2022, nella misura del 25% della spesa sostenuta**, a condizione che il **prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019;**
- per i mesi di **ottobre e novembre 2022, nella misura del 40% della spesa sostenuta**, a condizione che il **prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.**

⁴ La percentuale originaria era del 15% aumentata al 20% dall'art. 5 del D.L. 21/2022 e poi al 25% dall'art. 2 del D.L. 50/2022.

Le regole ed i termini di utilizzo del credito d'imposta sono le medesime previste per le imprese "energivore" e "non energivore" illustrate al precedente paragrafo 1.

I codici tributo da utilizzare per le imprese "gasivore" sono i seguenti:

- primo trimestre 2022: **6966 - 2022**
- secondo trimestre 2022: **6962 - 2022**
- terzo trimestre 2022: **6969 - 2022**
- mesi di ottobre e novembre 2022 non ancora pubblicato

4. CREDITI D'IMPOSTA PER IMPRESE "NON GASIVORE"

L'art 4 del D.L. 21/2022 ha introdotto a favore delle imprese "non gasivore" **un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25%⁵ delle spese sostenute per l'acquisto di gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel secondo trimestre 2022.**

L'art. 6 comma 4 del D.L. 115/2022 ha esteso il beneficio anche al **terzo trimestre 2022.**

Infine, l'art. 1 comma 4 del D.L. 144/2022 ha esteso il beneficio prevedendo anche per i mesi di **ottobre e novembre 2022 un credito d'imposta del 40%.**

Si precisa che per **imprese "non gasivore"** si intendono quelle diverse dalle "gasivore" **di cui all'art. 5 del D.L. 17/2022** cui si rimanda per ogni più opportuna verifica.

Il credito d'imposta spetta:

- per il ***secondo trimestre 2022, nella misura del 25% della spesa sostenuta***, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al **primo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (**primo trimestre 2019**);
- per il ***terzo trimestre 2022, nella misura del 25% della spesa sostenuta***, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al **secondo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (**secondo trimestre 2019**);
- per i mesi di ***ottobre e novembre 2022, nella misura del 40% della spesa sostenuta***, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al **terzo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (**terzo trimestre 2019**).

Come per le imprese non energivore, l'art. 2 comma 3 bis del D.L. 50/2022 ha stabilito che l'impresa che nei primi due trimestri del 2022 si sia rifornita di gas dallo **stesso venditore** che la riforniva nel primo trimestre 2019, possa richiedere al predetto venditore di inviare entro sessanta giorni dalla

⁵ La percentuale originaria del 20% è stata aumentata al 25% dall'art. 2 del D.L. 50/2022

scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2022.

L'art. 6 del D.L. 115/2022 ha esteso tale possibilità anche al credito d'imposta spettante per il terzo trimestre 2022 **a condizioni di invarianza del venditore rispetto al secondo trimestre 2019.**

L'art. 1 comma 5 del D.L. 144/2022 ha esteso tale possibilità anche al credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022 **a condizioni di invarianza del venditore rispetto al terzo trimestre 2019.**

L'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) ha definito con deliberazione del 29 luglio 2022 il contenuto della comunicazione del venditore per il **secondo trimestre 2022**, che dovrà riportare:

- a) l'informazione che l'incremento del prezzo del gas naturale è superiore al 30%;
- b) il valore del credito d'imposta spettante;
- c) l'elenco dei punti di riconsegna del gas utilizzati;
- d) l'indicazione che i conteggi comunicati riguardano solo i punti di consegna di cui al precedente punto c);
- e) l'indicazione che il credito d'imposta deve rispettare la normativa europea in materia di aiuti di stato in regime de minimis.

Analoga deliberazione verrà assunta da ARERA:

- entro il 1° ottobre 2022 (ovvero entro 10 giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del D.L. 115/2022) per quanto attiene al contenuto della comunicazione relativa al terzo trimestre 2022.
- entro 10 giorni dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del D.L. 144/2022 per quanto attiene al contenuto della comunicazione relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Le regole ed i termini di utilizzo del credito d'imposta sono le medesime previste per le imprese energivore, non energivore e "gasivore" illustrate al precedente paragrafo 1.

I codici tributo da utilizzare per le imprese non "gasivore" sono i seguenti:

- secondo trimestre 2022: **6964 – 2022**
- terzo trimestre 2022: **6971 – 2022**
- mesi di ottobre e novembre 2022 non ancora pubblicato

5. TABELLA RIEPILOGATIVA

Nella pagina seguente vengono sinteticamente riepilogate le principali caratteristiche dei crediti di imposta dei vari soggetti, periodo per periodo.

MOSCHEN & ASSOCIATI

		<i>I trim 2022</i>	<i>II trim 2022</i>	<i>III trim 2022</i>	<i>ott-nov 2022</i>
<i>Energivore</i>	misura del credito d'imposta	20%	25%	25%	40%
	termine utilizzo credito d'imposta	31.12.2022	31.12.2022	31.03.2023	31.03.2023
	codice tributo	6960	6961	6968	n.d.
<i>Non Energivore</i>	misura del credito d'imposta		15%	15%	30%
	termine utilizzo credito d'imposta		31.12.2022	31.03.2023	31.03.2023
	codice tributo		6963	6970	n.d.
<i>Gasivore</i>	misura del credito d'imposta	10%	25%	25%	40%
	termine utilizzo credito d'imposta	31.12.2022	31.12.2022	31.03.2023	31.03.2023
	codice tributo	6966	6962	6969	n.d.
<i>Non Gasivore</i>	misura del credito d'imposta		25%	25%	40%
	termine utilizzo credito d'imposta		31.12.2022	31.03.2023	31.03.2023
	codice tributo		6964	6971	n.d.

6. COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CREDITO NON FRUITO

L'art. 1 comma 8 del D.L. 144/2022 ha previsto che i beneficiari del credito d'imposta maturato:

- nel terzo trimestre 2022
- nei mesi di ottobre e novembre 2022

con scadenza del relativo utilizzo al 31 marzo 2023 **a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito**, devono inviare all'Agenzia delle Entrate entro il **16 febbraio 2023** un'apposita **comunicazione** sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con **provvedimento dell'Agenzia delle entrate** da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 144/2022.

* * *

Lo Studio è a Vostra disposizione per gli opportuni chiarimenti.

Studio Moschen & Associati

